



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
Provincia di Rieti

Prot. n. 741 del 12/03/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 07 DEL 12/03/2020

Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus. Modalità apertura uffici comunali - Ordinanza contingibile e urgente

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 del 08.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

VISTO l'art. 50, co. 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ..."*;

CONSIDERATO che i Sindaci, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi della predetta normativa, seguendo le disposizioni specifiche di ogni Regione, possono provvedere ad adempiere quanto prescritto con specifica ordinanza;

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale relative alla modalità di apertura degli uffici comunali tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA

- che dal **12.03.2020 al 03.04.2020**, gli Uffici del Comune saranno aperti al pubblico solo previo appuntamento da concordare con il singolo Uffici attraverso il numero telefonico **0765-333312/3** gli indirizzi sotto indicati:

SINDACO	protocollo@comune.montesangiovanniinsabina.ri.it
SEGRETARIO COMUNALE	protocollo@comune.montesangiovanniinsabina.ri.it
SETTORE AMMINISTRATIVO	protocollo@comune.montesangiovanniinsabina.ri.it
SETTORE FINANZIARIO	ragioneria@comune.montesangiovanniinsabina.ri.it
SETTORE TECNICO	ufficio.tecnico@comune.montesangiovanniinsabina.ri.it
SETTORE ANAGRAFE	anagrafe@comune.montesangiovanniinsabina.ri.it

- la sospensione delle ordinarie modalità di accesso agli uffici Comunali che implicino la presenza fisica dell'utente presso gli uffici stessi;
- la possibilità di accedere di persona da parte dell'utenza esclusivamente previo appuntamento con gli uffici comunali e nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui all'allegato 1 di cui al DPCM 8 marzo 2020, per l'espletamento di pratiche non rinviabili, indifferibili o che non possano essere gestite e concluse facendo ricorso alle soluzioni digitali, telematiche o telefoniche ad oggi in utilizzo presso l'amministrazione comunale.
- di favorire le richieste di congedo ordinario e le ferie dei dipendenti del Comune, compatibilmente con la necessità di assicurare i servizi essenziali, per il personale dipendente assegnato.
- di favorire, all'interno degli uffici comunali, lo smart working, con forme e modalità da concordare con i dipendenti comunali.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

- **Prefettura di Rieti;**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 12.03.2020



IL SINDACO
(Geom. Mei Salvatore)